

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità, da un lato, di consolidare a livello normativo gli indirizzi ed i pronunciamenti già espressi dal Coordinamento di Vigilanza, dall'altro lato, di apportare "mirati" interventi di aggiornamento, anche tenuto conto delle istanze provenienti dal "sistema";

CONSIDERATA la necessità di rimodulare talune scadenze e di aggiornare talune modulistiche;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte dal presente Regolamento non hanno alcun impatto sostanziale, anche ai fini dell'articolo 38, comma 5, sui soggetti vigilati che ne sono destinatari;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2013-06 denominato "*Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza*";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2013-06 che entra in vigore alla data odierna.

San Marino, 19 dicembre 2013

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Mario Giannini

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2013 / numero 06

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n.2009-04

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del Reg.2009-04 è così sostituito:

“2. Le IMPRESE DI ASSICURAZIONE trasmettono le segnalazioni di cui all'articolo 6 entro e non oltre il 15 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio”.

Articolo 2 – Modifiche al Regolamento n.2007-02

1. Al primo comma dell'articolo 15 del Reg.2007-02 è aggiunta la seguente lettera:

“d) situazioni incompatibili con la permanenza dell'iscrizione nel registro, quali:

- la mancata apertura al pubblico degli uffici dell'INTERMEDIARIO;*
- la domiciliazione dell'INTERMEDIARIO presso la sede di un altro INTERMEDIARIO iscritto nel medesimo registro (salvo che sia stato stipulato con lo stesso un accordo di collaborazione in regime di esclusività), studi professionali o esercizi commerciali di altri soggetti estranei all'attività di INTERMEDIAZIONE;*
- il mancato ritiro della corrispondenza ed in particolare di quella proveniente dalla BANCA CENTRALE.”.*

2. Il quarto comma dell'articolo 16 del Reg.2007-02 è così sostituito:

“4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica alla sospensione prevista dall'art. 12, comma 1, lett. b), c) e d), che è disposta appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all'art. 34, lett. f) della legge 29 giugno 2005, n. 96.”.

3. Al comma 1 dell'articolo 26 del Reg.2007-02 sono eliminate le parole “*da almeno diciotto mesi*” e conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, è eliminata la lettera b) e la lettera c) assume la classificazione precedente.

4. All'articolo 31 del Reg.2007-02 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Le imprese di assicurazione, incluse nell'elenco di cui al comma precedente, sono tenute a comunicare, entro i successivi trenta giorni, alla BANCA CENTRALE ogni vicenda modificativa del proprio status giuridico, che implichi una variazione delle indicazioni contenute nel predetto elenco. Qualora le imprese di assicurazione iscritte siano interessate da operazioni straordinarie (ad es. trasformazioni, fusioni, scissioni) che ne determinano l'estinzione, la comunicazione, entro i successivi trenta giorni, è effettuata dall'impresa che succede nei rapporti giuridici.

3. *BANCA CENTRALE in mancanza della comunicazione di cui al precedente comma, ha comunque facoltà di provvedere d'ufficio all'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nei casi in cui sia venuta comunque a conoscenza del dato nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.*"

5. L'allegato C del Reg.2007-02 è sostituito dall'allegato al presente Regolamento.

Articolo 3 – Modifiche al Regolamento n.2010-01

1. Il punto 10 del primo comma dell'articolo I.I.2 del Reg.2010-01 è così sostituito:

"10. "Paesi o Territori non collaborativi": i Paesi, le giurisdizioni o i territori per i quali il GAFI/FATF o altro FATF-Style Regional Body (tra i quali rientra il Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa) rilasciano public statements o altro provvedimento (cd. "Paesi, giurisdizioni o territori sottoposti a stretto monitoraggio" di cui alla normativa emessa dall'Agenzia di Informazione Finanziaria);".

2. Il terzo comma dell'articolo IV.I.3 del Reg.2010-01 è così sostituito:

"3. Le attività per il necessario conseguimento delle ore annuali di formazione obbligatoria sono organizzate una o più volte in corso d'anno e, qualora sia previsto un test finale ai fini di verifica sul livello di efficacia dell'iniziativa formativa in generale, i risultati della prova di ciascun partecipante rimarranno strettamente riservati e comunicati, su richiesta, ai soli rispettivi TRUSTEE PROFESSIONALI."

Articolo 4 – Modifiche al Regolamento n.2013-04

1. I punti 7 e 8 del primo comma dell'articolo 2 del Reg.2013-04 sono così sostituiti:

"7. "Elenco BCE": elenco delle apparecchiature conformi pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e riportato, con collegamento ipertestuale, nell'apposita pagina del sito internet www.bcsn.sm;

8. "Elenco CTSE": elenco delle apparecchiature conformi pubblicato sul sito internet della Commissione europea – Organizzazione Lotta Antifrode (OLAF) e riportato, con collegamento ipertestuale, nell'apposita pagina del sito internet www.bcsn.sm;

2. Al punto 19 del verbale M1, allegato 4 al Reg.2013-04, è sostituito "recapito" con "indirizzo".

3. Il terzo comma dell'articolo 13 del Reg.2013-04, è così sostituito:

"3. Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" che sarà reso disponibile agli ENTI SEGNALANTI, nella sua prima

versione, sul sito internet di BCSM (www.bcsm.sm) con almeno 60 giorni di anticipo rispetto al decorso degli obblighi di rilevazione statistica di cui al seguente articolo 32 comma 1.”.

4. L'articolo 32 del Reg.2013-04, è così sostituito:

“Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31 agosto 2013 e gli obblighi di segnalazione di cui al precedente articolo 16 decorrono dal secondo periodo di riferimento successivo, coincidente con il secondo semestre solare dell'anno 2014.

2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1, tenuto conto della coincidenza in BCSM del ruolo di Autorità Nazionale Competente (ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della LEGGE) e della funzione di gestore del contante nei limiti dell'attività bancaria svolta dal Dipartimento Tesoreria (ai sensi del punto 13, lettera e), del medesimo articolo di LEGGE), le forme, gli ambiti e le modalità di applicazione a se medesima delle norme di cui al presente Regolamento, saranno definite da BCSM con apposita autoregolamentazione interna.”.

Articolo 5 – Modifiche al Regolamento n.2013-05

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Reg.2013-05 sono così sostituiti:

“Articolo 9 - Adeguamenti

1. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione a favore della propria clientela, da eseguirsi almeno entro il 15 gennaio 2014, i PSP, entro il 31 gennaio 2014, devono applicare alla medesima clientela le variazioni, ove necessario, in linea con le previsioni di cui al presente Regolamento, delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione dei BONIFICI e degli ADDEBITI DIRETTI.

2. Il BENEFICIARIO di un servizio di ADDEBITO DIRETTO nazionale, deve preventivamente informare il PAGATORE dell'intenzione di avvalersi, a decorrere dal 1° febbraio 2014, dell'ADDEBITO DIRETTO conformemente a quanto previsto nel presente Regolamento con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 15 gennaio 2014.”.

Articolo 6 – Modifiche ai Regolamenti nn.2007-07 e 2011-03

1. All'articolo IV.III.5 del Reg.2007-07 e del Reg.2011-03 è aggiunto il seguente comma:

“2. Nei casi di nomina del solo Direttore Generale, il termine per la trasmissione alla BANCA CENTRALE, di cui al precedente comma, decorre dalla data in cui la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta in forma definitiva.”

2. Il punto 49, dell'articolo I.I.2, del Reg.2011-03 è così sostituito:

*“49. **“margine di intermediazione lordo”**: risultato reddituale intermedio lordo determinato come somma algebrica delle seguenti voci di conto economico dello schema di bilancio:*

MIL= "ricavi vendite e prestazioni" + "ricavi finanziari" - "costi per negoziazione titoli" - "oneri finanziari" – “amm.to delle immobilizzazioni materiali locate;”.

3. Il punto 24, dell'articolo I.I.2, del Reg.2007-07 e del Reg.2011-03 è così sostituito:

*“24. **“crediti in sofferenza”**: l'intera esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate nonché da eventuali ristrutturazioni dei predetti crediti. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono comprese le esposizioni nei confronti di enti pubblici in stato di dissesto finanziario, nonché quelle derivanti da contratti di leasing risolti, fino a nuova locazione finanziaria dei medesimi beni ad altro conduttore o vendita dei predetti beni a terzi, con conseguente recupero del credito nei limiti della somma riscossa dalla vendita o computata a nuovo contratto di leasing, a prescindere dal riacquisto della piena disponibilità del bene. L'intera esposizione comprende gli interessi contabilizzati e le spese sostenute per l'attività di recupero*

4. Il terzo comma dell'articolo VII.II.3 del Reg.2007-07 e del Reg.2011-03 è così sostituito:

“3. Con riferimento alle deduzioni delle minusvalenze nette su titoli di cui al comma 2, le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati. Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza. Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze implicite presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50% dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza. Ai fini di cui al presente comma, non sono computabili le plusvalenze e le minusvalenze implicite quando riguardanti titoli di Stato sammarinesi facenti parte del portafoglio immobilizzato.”.

Articolo 7 – Modifiche alla Circolare n.2012-03

1. Il quarto alinea, della lettera c), del paragrafo 5.4, della Circolare n.2012-03 è così sostituito:

“- è parimenti esclusa dal calcolo delle posizioni di rischio la quota parte delle attività già dedotte dal patrimonio di vigilanza.”

2. Alla lettera h), del paragrafo 8.4, della Circolare n.2012-03, l'espressione "generale" è sostituita da "generico".

3. Il secondo punto, della lettera d), del paragrafo 8.5, della Circolare n.2012-03 è così sostituito:

"ai fini applicativi del calcolo dell'ammortamento sopra citato, rileva la quota trimestrale (5%) del valore annuale previsto dalla normativa (20%), applicata in riduzione dell'ammontare del prestito a partire dal trimestre in cui ricade l'inizio degli ultimi 5 anni di vita residua dell'obbligazione."

4. Il secondo punto, della lettera a), del paragrafo 8.6, della Circolare n.2012-03 è così sostituito:

"non rilevano le eventuali partecipazioni detenute nel capitale di BCSM, in quanto questa non rientra nella definizione di "IMPRESE FINANZIARIE". Sono parimenti esclusi dalle deduzioni:

- le partecipazioni in IMPRESE FINANZIARIE poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa. A decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, il SOGGETTO SEGNALANTE applicherà, sotto il profilo prudenziale, alle esposizioni nei confronti dell'IMPRESA FINANZIARIA in liquidazione i medesimi fattori di ponderazione previsti per le imprese non finanziarie;*
- i conferimenti per la dotazione del fondo di garanzia dei depositanti (ex Decreto Delegato n. 89/2011 e successive modifiche)."*

Articolo 8 – Modifiche al Regolamento n.2006-03

1. Le definizioni di cui alle lettere o) e p), comma 1, articolo 1, del Regolamento n.2006-03 sono così sostituite:

*"o) **OIC UCITS**: i fondi di tipo UCITS III e gli OIC esteri rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva UCITS dell'UE;*

*p) **OIC non UCITS**: OIC diversi dagli OIC UCITS;"*

2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, all'interno del Regolamento n.2006-03 l'espressione "OIC UCITS III" è sostituita da "OIC UCITS" e l'espressione "OIC NON UCITS III" è sostituita da "OIC NON UCITS".

3. Il terzo comma dell'articolo 163 del Regolamento n.2006-03 è così sostituito:

“3. La comunicazione non è dovuta qualora l’offerta di cui al comma 1 abbia ad oggetto OIC UCITS per i quali sia disponibile la documentazione indicata all’articolo 164, comma 2, lettera b). Restano fermi gli obblighi di cui all’articolo 167.”.

4. La lettera b) del secondo comma dell’articolo 164 del Regolamento n.2006-03 è così sostituita:

“b) documentazione in lingua italiana o inglese relativa all’informativa al pubblico, e in particolare:

- 1) copia del regolamento di gestione dell’ OIC o altro documento equivalente;*
- 2) l’ultimo prospetto informativo ovvero altra documentazione trasmessa ai fini dell’offerta all’autorità competente del Paese di origine e pubblicata, completa del documento in lingua italiana contenente le informazioni chiave per gli investitori, redatto ai sensi delle disposizioni dell’UE in materia (denominato anche KIID) ;*
- 3) l’ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;*
- 4) indicazione delle fonti dove vengono pubblicati il valore delle PARTI DELL’OIC e gli avvisi relativi alle modifiche dei regolamenti di gestione e all’esercizio di diritti connessi alla partecipazione all’OIC (quali, a titolo indicativo, convocazione di assemblee, modalità di pagamento di proventi).”.*

5. La lettera d) del primo comma dell’articolo 167 del Regolamento n.2006-03 è così sostituita:

“d) consegnare prima della sottoscrizione i documenti informativi richiesti dalla normativa in materia di sollecitazione all’investimento, incluso il documento in lingua italiana contenente le informazioni chiave per gli investitori (denominato anche KIID) redatto ai sensi delle disposizioni dell’UE in materia;”.

6. La lettera e) del primo comma dell’articolo 167 del Regolamento n.2006-03 è così sostituita:

“e) mettere a disposizione dei partecipanti all’ OIC le informazioni sulle modifiche apportate ai regolamenti di gestione degli OIC sottoscritti;”.

Articolo 9 – Modifiche al Regolamento n.2008-01

1. Le definizioni di cui alle lettere aa) e bb), comma 1, articolo 1, del Regolamento n.2008-01 sono così sostituite:

*“aa) **OIC UCITS**: i fondi di tipo UCITS III e gli OIC esteri rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva UCITS dell’UE;*

*bb) **OIC non UCITS**: OIC diversi dagli OIC UCITS;”*

2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, all'interno del Regolamento n.2008-01 l'espressione "OIC UCITS III" è sostituita da "OIC UCITS" e l'espressione "OIC NON UCITS III" è sostituita da "OIC NON UCITS".

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua emanazione.

Articolo 11 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

ALLEGATO

C

Schema di relazione sull'attività svolta

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO _____

dall'intermediario _____

iscritto al n. _____ del Registro istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 Novembre 2005, N. 165.

Elementi identificativi del segnalante:

L'attività di intermediazione è stata prevalentemente svolta in qualità di:

(vedere punto n. 1 delle istruzioni per la compilazione)

☐ Agente (specificare l'Impresa mandante) _____

☐ Subagente (specificare l'Agente mandante) _____

(specificare l'Impresa mandante) _____

☐ Broker

☐ Altro (specificare) _____

Rappresentante legale _____

Nominativo di riferimento _____ telefono _____

Orari di apertura al pubblico _____

Regole di organizzazione e di comportamento (articolo 17) (solo Sezioni A e B):

Polizza di assicurazione di responsabilità civile stipulata nell'anno di riferimento:

Massimale per sinistro _____

Massimale globale _____

Modalità di incasso dei premi destinati alle imprese di assicurazione:

Versamento su c/c intestato a _____

Altro (specificare) _____

L'attività di intermediazione, a seconda della residenza del contraente, è stata svolta per conto delle seguenti imprese: *(se necessario utilizzare più fogli)*

Contratti di assicurazione stipulati con contraente <i>RESIDENTE</i> nella RSM							
	Denominazione dell'impresa di assicurazione <i>(vedere punto n. 2 delle istruzioni per la compilazione)</i>	Ramo	Numero Polizze (totale) in essere	di cui stipulate nell'anno in esame	Totale premi intermediati nell'anno in esame	di cui relativi alle polizze stipulate nell' anno in esame	Totale premi intermediati nell'anno in esame al netto delle provvigioni di competenza dell'intermediario
Rami Vita							
Rami Danni							

Contratti di assicurazione stipulati con contraente NON RESIDENTE nella RSM

	Denominazione dell'impresa di assicurazione (vedere punto n. 2 delle istruzioni per la compilazione)	Ramo	Numero Polizze (totale) in essere	di cui stipulate nell'anno in esame	Totale premi intermediati nell'anno in esame	di cui relativi alle polizze stipulate nell' anno in esame	Totale premi intermediati nell'anno in esame al netto delle provvigioni di competenza dell'intermediario
Rami Vita							
Rami Danni							

Somme liquidate nell'anno in esame: *(se necessario utilizzare più fogli)*

	<i>Denominazione impresa di assicurazione (vedere punto n. 3 delle istruzioni per la compilazione)</i>	<i>Importo Sinistri / Capitali a scadenza / Riscatti pagati nell'anno in esame</i>		
		<i>Beneficiari Residenti nella RSM</i>	<i>Beneficiari Non Residenti nella RSM</i>	<i>Totale</i>
<i>Rami Vita</i>				
<i>Rami Danni</i>				

Nel corso dell'anno l'intermediario si è avvalso per l'attività di intermediazione dei seguenti collaboratori (*solo Sezioni A e B*):

(*se necessario utilizzare più fogli*)

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Residenza</i>	<i>Dipendente dell'intermediario (Sì/No)</i>

L'intermediario dichiara che, al 31 dicembre u.s., le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano sulla società il controllo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17 Novembre 2005, n. 165, sono le seguenti (*solo Sezione B*):

(*se necessario utilizzare più fogli*)

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Residenza

San Marino, li _____

(*firma del rappresentante legale*)

Istruzioni per la compilazione

- Per tipo di intermediario si intende:
 - *Agente* : colui che ha ricevuto l'incarico di intermediazione assicurativa direttamente da una impresa di assicurazione;
 - *Subagente* : colui che ha ricevuto l'incarico di intermediazione assicurativa da un Agente di una impresa di assicurazione;
 - *Broker* : colui che svolge attività di intermediazione senza alcun vincolo di mandato o submandato con una impresa di assicurazione;
 - *Altro* : altre ipotesi riconducibili all'intermediazione assicurativa o riassicurativa come definita dalla LISF diverse dalle precedenti ipotesi (da specificare a cura dell'interessato).
- Indicare la denominazione completa dell'impresa di assicurazione per conto della quale – direttamente (in qualità di agente) o indirettamente (in qualità di subagente) nonché per attività di brokeraggio – sono stati conclusi contratti assicurativi in San Marino.
- Indicare la denominazione completa dell'impresa di assicurazione, per conto della quale sono intermediati i relativi contratti e sono state liquidate direttamente (dall'intermediario) o indirettamente (dall'impresa di assicurazione) somme per capitali a scadenza, sinistri e riscatti (parziali o totali).